

LA RIFORMA DELLO SPORT

*Il lavoratore sportivo nel quadro
normativo della Riforma dello Sport.*

7 novembre 2022

*Roberto Bresci
Dottore Commercialista
Revisore contabile
Pubblicista*

La Riforma dello Sport

La Riforma dello Sport ha origine dalla Legge Delega n. 86 dell'08 agosto 2019 con la quale veniva conferita una delega al Governo allo scopo di intervenire per una completa riforma dell'ordinamento sportivo.

Decreti Legislativi

D. Lgs. 36/2021 - riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

D. Lgs. 37/2021 - rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

D. Lgs. 38/2021 - riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

D. Lgs. 39/2021 - semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

D. Lgs. 40/2021 - sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Decreto Legge n. 5 del 29 gennaio 2021 - misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI.

Riferimenti normativi

D. Lgs. 36/2021 del 28/02/2021 «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo».

Disposizioni in materia di lavoro sportivo le ritroviamo al Titolo V – Capo I – articoli da 25 a 38.

Articolo 25 – Lavoratore sportivo

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato,, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo- gestionale.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

... è un lavoratore sportivo:

Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore tecnico

Direttore sportivo

Preparatore atletico

Direttore di gara

ogni tesserato, che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, che svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti.

Senza distinzione tra settore professionistico e dilettantistico, nonché tra uomo o donna.

Tipologie di rapporto di lavoro sportivo

1. Lavoro subordinato
2. Lavoro autonomo
3. Collaborazione coordinata e continuativa

Lavoro subordinato (settore dilettantistico)

Trattamento tributario.

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre 15.000 euro Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie

Trattamento pensionistico e previdenziale

- Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori sportivi
- Aliquota contributiva del 34,28 % (di cui 9,19% a carico del dipendente)
- Assicurazione INAIL

Applicazione del CCNL

13 mensilità

Ferie, Malattie, permessi, maternità, TFR

Assegni familiari.

Lavoro autonomo (settore dilettantistico)

Trattamento tributario.

- Redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR)
- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre 15.000 euro Irpef a scaglioni o forfettaria

Trattamento pensionistico e previdenziale

- Iscrizione alla gestione separata INPS
- I contributi previdenziali sono dovuti se il compenso supera 5.000 euro
- 1/3 a carico del lavoratore 2/3 a carico del datore di lavoro
- Aliquota previdenziale del 24% o del 25%.
- Riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027

NO Assicurazione INAIL

Co.Co.Co. (settore dilettantistico)

Trattamento tributario.

- Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 52 TUIR)
- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre 15.000 euro Irpef a scaglioni o forfettaria

Trattamento pensionistico e previdenziale

- Iscrizione alla gestione separata INPS
- I contributi previdenziali sono dovuti se il compenso supera 5.000 euro
- 1/3 a carico del lavoratore 2/3 a carico del datore di lavoro
- Aliquota previdenziale del 24% o del 25%.
- Riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027

Assicurazione INAIL

Art. 28 Rapporto di lavoro nell'area del dilettantismo

Nell'area del dilettantismo, il lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari

Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

E' obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 37 – Co.Co.Co. amministrativo gestionali

Trattamento tributario.

- Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 52 TUIR)
- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre 15.000 euro Irpef a scaglioni o forfettaria

Trattamento pensionistico e previdenziale

- Iscrizione alla gestione separata INPS
- I contributi previdenziali sono dovuti se il compenso supera 5.000 euro
- 1/3 a carico del lavoratore 2/3 a carico del datore di lavoro
- Aliquota previdenziale del 24% o del 25%.
- Riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027

Assicurazione INAIL

Collaborazioni sportive per i dipendenti pubblici

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Direttore di gara

Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

Oneri e adempimenti

1. Applicazione della disciplina per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).
2. Per le CO.CO.CO. la comunicazione al Centro per l'impiego per l'inizio del rapporto di lavoro è sostituita con la comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (presso il Dipartimento per lo Sport). Non sono soggetti agli obblighi di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali (fino a 5.000 euro).
3. Per le CO.CO.CO. l'obbligo del L.U.L. (libro unico del lavoro + cedolino paga) è adempiuto in via telematica all'interno dell'apposita sezione del Registro delle attività sportive. Nel caso in cui il compenso annuale NON superi l'importo di 15.000 euro NON vi è obbligo di emissione del cedolino paga.

4. Per le CO.CO.CO. l'adempimento della comunicazione mensile (UNIEMENS) all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi viene assolta mediante un'apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

5. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso e di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D)

Vi ringrazio per l'attenzione e la
partecipazione.

Dott. Roberto Bresci

0574 597 244

roberto@bresciroberto.191.it